

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 20 giugno 2006, causa T-251/04, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che aveva escluso dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n. C(2004) 1706] (GU L 156, pag. 48)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 224 del 16.9.2006.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt –Germania) — Murat Polat/ Stadt Rüsselsheim

(Causa C-349/06) (¹)

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 59 del protocollo addizionale — Artt. 7, primo comma, e 14 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno di un minore figlio di un lavoratore turco — Figlio maggiorenne non più a carico dei genitori — Ripetute condanne penali — Legittimità della decisione di espulsione)

(2007/C 297/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti

Ricorrente: Murat Polat

Convenuto: Stadt Rüsselsheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia, nonché dell'art. 59 del Protocollo addizionale all'accordo 12 settembre 1963, che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativo alla fase transitoria dell'Associazione, firmato il 23 novembre 1970 (GU L 293, pag. 4) e dell'art. 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno di un cittadino turco entrato minorennemente nel territorio nazionale nell'ambito di un ricongiungimento familiare, divenuto poi, nella maggiore età, economicamente indipendente — Ritorno nel territorio nazionale in situazione di dipendenza economica dai genitori — Ottenimento del diritto di soggiorno per soggetti di maggiore età economicamente dipendenti dai genitori — Condizioni per la perdita del diritto di soggiorno — Condanne penali — Legittimità di una decisione di espulsione

Dispositivo

- 1) Un cittadino turco, autorizzato a far ingresso sul territorio di uno Stato membro in età minore a titolo di ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, perde il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, che è il corollario del diritto di libero accesso, soltanto in due casi, vale a dire:

— nei casi previsti dall'art. 14, n. 1, di tale decisione,

— quando lascia il territorio dello Stato membro interessato per un periodo significativo e senza motivi legittimi,

anche quando è di età superiore a 21 anni, non è più a carico dei suoi genitori, ma conduce una vita autonoma nello Stato membro interessato, e non è stato a disposizione del mercato del lavoro durante vari anni a causa dell'esecuzione di una pena detentiva inflittagli per tale durata e senza il beneficio della sospensione condizionale.

In una fattispecie come quella del ricorrente nella causa principale la suesposta interpretazione non è incompatibile con quanto prescritto dall'art. 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760.

2) L'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che non osta a che un provvedimento di espulsione venga disposto nei confronti di un cittadino turco già oggetto di ripetute condanne penali, a condizione che il suo comportamento personale costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della collettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò ricorre nella specie.

(¹) GU C 281 del 18 novembre 2006.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-354/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Protezione dell'ambiente — Accesso alla giustizia)

(2007/C 297/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Hottiaux e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17)

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 249 del 14.10.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Erika Hollmann/ Fazenda Pública

(Causa C-443/06) (¹)

(Fiscalità diretta — Imposizione sulle plusvalenze immobiliari — Libera circolazione dei capitali — Base imponibile — Discriminazione — Coerenza del sistema fiscale)

(2007/C 297/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Erika Hollmann

Convenuta: Fazenda Pública

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE, 43 CE e 56 CE — Tassazione delle plusvalenze ottenute in occasione dell'alienazione a titolo oneroso di beni immobili — Esclusione dall'esenzione parziale, prevista per le persone residenti sul territorio nazionale, in materia di plusvalenze concernenti le alienazioni effettuate da persone residenti in un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 56 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che assoggetta le plusvalenze risultanti dalla cessione di un bene immobile situato in uno Stato membro, nel caso di specie il Portogallo, quando la detta cessione è effettuata da un soggetto residente in un altro Stato membro, ad un onere tributario superiore a quello che sarebbe applicato per lo stesso tipo di operazione alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nello Stato in cui è situato il detto bene immobile.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.